

**ALLEGATO 3**

**GARA UE**

**SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA ALLA PERSONA DURANTE  
L'ORARIO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI AFFETTI DA  
DISABILITA' RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL  
CONSORZIO CO.GE.SA.**

**PERIODO 01.10.2021/30.06.2024**

**CIG 871251205A**

**PROCEDURA APERTA**

**ENTE APPALTANTE:**

**Co.Ge.Sa.**

**Consorzio per la Gestione dei Servizi Assistenziali  
Riferimenti Ufficio: tel. 0141.591801 / fax 0141.33082  
mail: protocollo@consorziocogesa.net  
PEC: info@pec.consorziocogesa.net**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**N.B.: Il presente schema di contratto sarà compilato nelle  
porzioni mancanti ad esito della gara con i dati e le  
specifiche di servizio del concorrente risultato vincitore**

**SCRITTURA PRIVATA**

**fra**

**Il Consorzio Co.Ge.Sa. - Consorzio per la Gestione dei  
Servizi Assistenziali Codice Fiscale n. 01177080056,  
rappresentato dal direttore pro tempore, Dott.ssa Robba Maura  
Alessandra, domiciliata per effetto della sua carica in Asti,  
via Baroncini n.9, che interviene al presente atto in**

rappresentanza e nell'interesse del Consorzio(di seguito denominato Co.Ge.Sa. Asti o anche Co.Ge.Sa.)

**e**

.....,  
C.F. e P. IVA n.  
.....,

con sede legale in via .....,  
rappresentata da .....,  
C.F. ...., nato a ..... il  
....., in qualità di rappresentante legale  
domiciliato per la carica presso la sede legale della  
Operatore Economico in .....

(di seguito denominata Operatore Economico contraente)

**PREMESSO CHE**

- con Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale del Consorzio n. 112 del 14.04.2021, è stata avviata dal Consorzio Co.Ge.Sa. la procedura di gara aperta per l'individuazione del contraente per l'affidamento del servizio di supporto ed assistenza alla persona durante l'orario scolastico in favore di studenti affetti da disabilità residenti nel territorio di competenza del consorzio Co.Ge.Sa. per il periodo 01.10.2021/30.06.2024, con decorrenza dal 01.10.2021;

- che per la scelta del contraente si è proceduto mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 d.l. 18.04.2016 n. 50 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 2 d.l. 18.04.2016 n. 50;

- l'Operatore Economico contraente, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 38 comma 3 del d.P.R. 445/2000, ha confermato sotto

la propria responsabilità il mantenimento di tutti i requisiti, nessuno escluso, indicati e sottoscritti nella domanda e allegati presentati e verificati in sede di gara.

Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

**1.1** - Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione del servizio di supporto ed assistenza alla persona durante l'orario scolastico in favore di studenti affetti da disabilità residenti nel territorio di competenza del consorzio Co.Ge.Sa..

### **Articolo 2**

#### **DURATA DEL CONTRATTO**

**2.1** - Il presente contratto è valido per il periodo 2021/2024 con inizio dal 01.10.2021 e sino al termine delle attività previsto per il 30.06.2024 per totali 99 settimane, suddivisi e formati dai seguenti periodi: 01.10.2021-30.06.2022 per complessive 33 settimane di calendario scolastico; 01.10.2022-30.06.2023 per complessive 33 settimane di calendario scolastico; 01.10.2023-30.06.2024 per complessive 33 settimane di calendario scolastico.

.

### **Articolo 3**

#### **DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE**

**3.1.** - Si intendono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente e fisicamente allegati, in quanto documenti conosciuti, sottoscritti e conservati presso la sede del Consorzio Co.Ge.Sa Asti, via Baroncini n. 9 i seguenti documenti:

- il bando di gara per il servizio di supporto ed assistenza alla persona durante l'orario scolastico in favore di studenti affetti da disabilità residenti nel territorio di competenza del Consorzio Co.Ge.Sa." dal 01.10.2021 al 30.06.2022, dal 01.10.2022 al 30.06.2023, dal 01.10.2023 al 30.06.2024;

- l'estratto del bando di gara;

- il capitolato speciale di gara;

- il disciplinare di gara ed i relativi allegati.

### **Articolo 4**

#### **IMPORTO CONTRATTUALE**

**4.1.** - Così come stabilito dall'avviso pubblico, il valore economico per ogni ora di prestazione per l'esecuzione del servizio di supporto ed assistenza alla persona durante l'orario scolastico in favore di studenti affetti da disabilità residenti nel territorio di competenza del Consorzio Co.Ge.Sa

**€ 20,70= al netto di IVA.**

**4.2.** - Il valore del presente contratto per il periodo di validità ed efficacia è pari ad **€ 532.818,00= (leggonsi euro cinquecentotrentaduemilaottocentodiciotto/00)** al netto di IVA

e senza inclusione dell'eventuale periodo di proroga, inclusi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad € 0,00 (leggonsi euro zero).

**4.3.** - Nel caso di proroga di 23 settimane l'importo stimato per la proroga è di **€ 123.786,00 (leggonsi euro centovenitremilasettecentottantasei/00)** al netto di IVA inclusi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad € 0,00 (leggonsi euro zero).

**4.4.** - Nel caso di proroga il valore massimo complessivo stimato del presente contratto ammonta ad **€ 656.604,00 (leggonsi euro seicentocinquantaseimilaseicentoquattro/00)** al netto di IVA, inclusi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00.

## **Articolo 5**

### **CORRISPETTIVI E LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI**

**5.1.** - Il corrispettivo dei servizi è liquidato con riferimento al valore del contratto determinato in sede di aggiudicazione e consiste nell'importo orario moltiplicato per il numero di ore effettivamente prestate nel periodo, al netto di IVA.

**5.2.** - Ai fini della fatturazione e dei pagamenti, con cadenza mensile, l'Operatore Economico contraente sarà pertanto tenuto a presentare al Responsabile Unico dell'Esecuzione del Contratto, via mail all'indirizzo [protocollo@consorziocogesa.net](mailto:protocollo@consorziocogesa.net), la quantificazione delle ore prestate e l'elenco degli operatori impiegati per ogni tipologia di servizio, integrato con l'indicazione di ogni ulteriore informazione utile e necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni effettivamente rese.

**5.3.** - L'importo orario decorre dal momento dell'entrata in servizio del personale ed è riconosciuto unicamente per il

numero di ore autorizzato e previsto dalla documentazione di gara.

**5.4.** - Per "ora" di assistenza scolastica si intendono 60 minuti, non rilevando in alcun modo diverse modularità di ore. I residui di ore (o frazioni di ore) dovute e non effettuate (in caso di prestazioni e/o servizi di durata inferiore all'ora) dovranno essere recuperati senza ulteriori oneri a carico del Co.Ge.Sa. e senza determinare sforamenti del corrispettivo convenuto.

**5.5.** - Sull'importo netto da fatturare dovrà essere operata la ritenuta di legge pari allo 0,50%, che sarà svincolata solamente in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte del Co.Ge.Sa. dell'attestazione di regolare esecuzione e previo rilascio del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva).

**5.6.** - Entro 15 giorni dalla richiesta, l'Area Contabilità procederà all'emissione del verbale di verifica di conformità, salvo rilievi, osservazioni, contestazioni sulla esecuzione del servizio. a tal fine, si precisa che spettano al Co.Ge.Sa. sia la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l'ammontare dei corrispettivi fatturati sia il diritto di irrogare le eventuali penalità trattenendone l'importo dai pagamenti dovuti.

**5.7.** - Il verbale di verifica di conformità sarà trasmesso all'Operatore Economico contraente per la sua accettazione e dovrà essere firmato e restituito all'Area Contabilità entro il termine di successivi 15 giorni dal ricevimento. Con la sottoscrizione per accettazione e la restituzione del verbale l'aggiudicatario è autorizzato all'emissione delle fatture.

**5.8.** - Secondo quanto previsto dall'articolo 42 d.l. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014, istitutivo del Registro Unico delle Fatture, ogni singolo documento contabile dovrà recare le seguenti informazioni obbligatorie:(i) n. di CIG 8685002261; (ii) n. di impegno di spesa (che sarà comunicato dall'Area Contabilità); (iii) scadenza del pagamento (come

previsto dal Capitolato). Le fatture prodotte senza che siano seguite le predette indicazioni, non saranno liquidate, ne sarà richiesto lo storno e la corretta riemissione.

**5.9.** - Le fatture correttamente emesse saranno liquidate entro 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo, fatta salva la regolarità contributiva dell'aggiudicatario. Entro 15 giorni dalla liquidazione delle fatture il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto provvederà al relativo pagamento.

**5.10.** - Al termine del periodo contrattuale, entro 15 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione del servizio, in sede di liquidazione finale si provvederà alla redazione del certificato finale di verifica di conformità indicando eventuali anomalie, vizi, difetti. Detto certificato sarà trasmesso per la sua accettazione all'Operatore Economico contraente, che dovrà firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento.

**5.11.** - Non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione, il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto provvederà all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, procedendo successivamente al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata, nonché delle ritenute dello 0,50% praticate.

## **Articolo 6**

### **SPORTELLO OPERATIVO**

**6.1.** - Come previsto dal Capitolato Speciale, l'Operatore Economico contraente garantisce uno sportello operativo nel territorio consortile, accessibile al pubblico, orientata a svolgere i compiti di informazione e comunicazione.

**6.2.** - L'Operatore Economico contraente comunicherà le specifiche dello sportello operativo entro il 15.09.2021.

## **Articolo 7**

### **PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO**

**7.1.** - L'Operatore Economico contraente deve operare con personale adeguatamente preparato, garantendo l'attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione delle prestazioni ad esso inerenti, secondo le modalità e con le competenze indicate specificamente nel Capitolato Speciale, da intendersi ivi integralmente ritrascritte e richiamate.

## **Articolo 8**

### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

#### **E PERSONALE IMPIEGATO**

**8.1.** - Il servizio dovrà essere svolto da un adeguato numero di operatori rispetto all'utenza che verrà indicata, in piena e totale collaborazione con il personale docente. Le caratteristiche relative al funzionamento ed all'esecuzione del servizio in parola sono descritte specificamente nel Capitolato Speciale e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, da intendersi ivi integralmente ritrascritte e richiamate.

**8.2.** - L'Operatore Economico contraente è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, in materia di igiene e sanità, in materia retributiva,



contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà nel periodo di decorrenza del contratto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito rilevante, anche tutelato da leggi speciali.

## **Articolo 9**

### **INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE**

#### **9.1. - Interruzione del servizio**

**9.1.1. -** In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Operatore Economico contraente dovrà di norma darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.

**9.1.2. -** Le interruzioni totali del servizio, per cause di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo rispettivamente del Co.Ge.Sa. come dell'Operatore Economico contraente, che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza: a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerati cause di forza maggiore terremoti e calamità naturali imprevedibili, epidemie, eventi che comportino la dichiarazione dello stato di emergenza.

**9.1.3. -** La sospensione del servizio da parte dell'Operatore Economico contraente senza giustificato motivo e senza preavviso darà luogo all'applicazione delle penali previste dal contratto. L'interruzione non motivata del servizio può anche comportare la rescissione del contratto.

#### **9.2. - Sostituzione del personale**

**9.2.1.** - Tutte le assenze non programmate (malattia o altro) dovranno essere tempestivamente comunicate al fine di informare l'utenza. In ogni caso, dovrà essere garantita la sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo, entro 4 ore dal verificarsi della circostanza al fine di assicurare in ogni caso la presenza dei necessari assistenti-educatori e dovendosi scongiurare, in quanto situazione inaccettabile, la possibilità che gli alunni con disabilità restino privi di assistenza.

**9.2.2.** - Il personale dovrà essere sempre in grado di garantire con la propria professionalità una costante efficienza del servizio e dovrà a tal fine essere in numero adeguato alle esigenze del servizio.

**9.2.3.** - In caso di assenza dell'alunno affidato, il personale vacante verrà utilizzato, sempre con le medesime attività, per assistere e sostenere altro o altri alunni con disabilità che ne avessero bisogno, sia nella stessa sede che in altra sede.

**9.2.4.** - Il Co.Ge.Sa. si riserva il diritto di chiedere all'Operatore Economico contraente la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi (lamentele degli utenti, esposti scritti da parte di componenti o rappresentanti degli istituti scolastici, ecc.); in tale caso l'Operatore Economico contraente provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Co.Ge.Sa.

**9.2.5.** - In caso di mancata sostituzione il Co.Ge.Sa. può riservarsi la facoltà di revocare l'incarico all'Operatore Economico contraente.

## **Articolo 10**

### **RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**

**10.1.** - L'Operatore Economico contraente è tenuto all'osservanza delle disposizioni del d.lg. 9.04.2008 n. 81 ed all'osservanza di tutta la normativa applicabile in materia di prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Co.Ge.Sa.

**10.2.** - L'Operatore Economico contraente è inoltre tenuto all'osservanza della normativa applicabile in materia di igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni, previdenze per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, sanitaria in particolare con riferimento alle malattie professionali ed di ogni altra disposizione vigente o emananda in corso di esecuzione del contratto per la tutela materiale dei lavoratori.

**10.3.** - In ogni momento e a semplice richiesta del Co.Ge.Sa., l'Operatore Economico contraente è tenuto a dimostrare il regolare adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente articolo.

**10.4.** - Al momento della sottoscrizione del presente contratto, l'Operatore Economico contraente dovrà comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza, impegnandosi a comunicare di tempo in tempo qualsiasi sostituzione del soggetto indicato.

## **Articolo 11**

### **OBBLIGHI DATORIALI**

**11.1.** - L'Operatore Economico contraente si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei collaboratori per quanto di ragione ed altresì nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi

territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge e dagli accordi decentrati, per tutta la durata del contratto.

**11.2.** - L'Operatore Economico contraente è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, dei collaboratori per quanto di ragione e dei soci lavoratori.

**11.3.** - Il Co.Ge.Sa. può procedere alla risoluzione del contratto nei confronti dell'Operatore Economico contraente che non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 20 - Clausola risolutiva espressa, risoluzione per inadempimento e decadenza.

## **Articolo 12**

### **RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI**

**12.1.** - La gestione dei servizi in oggetto viene resa con assunzione di rischio di impresa, nel rispetto dell'articolo 1655 del Codice Civile.

**12.2.** - Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Co.Ge.Sa. o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Operatore Economico contraente.

**12.3.** - L'Operatore Economico contraente è tenuto a dotarsi di apposita polizza assicurativa per le ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso i terzi, per lesioni personali e danneggiamento di cose, comunque

verificatesi nello svolgimento del servizio, esonerando il Co.Ge.Sa. da qualsiasi responsabilità.

**12.4.** - L'Operatore Economico contraente si obbliga a sollevare il Co.Ge.Sa. da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese eventualmente sostenute dal Co.Ge.Sa. a tal titolo saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dall'Operatore Economico contraente.

**12.5.** - L'Operatore Economico contraente è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto in relazione alla materia rilevante.

### **Articolo 13**

#### **GARANZIA DEFINITIVA**

#### **(CAUZIONE DEFINITIVA)**

**13.1.** - L'Operatore Economico contraente deve versare, prima della stipulazione del contratto, la "garanzia definitiva" (cauzione definitiva) nella misura del 10% dell'importo complessivo del contratto al netto di I.V.A., mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, fatte salve le maggiorazioni previste per legge e a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente documento, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché il rimborso delle spese che il Co.Ge.Sa. dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Operatore Economico contraente.

**13.2.** - L'Operatore Economico contraente è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Co.Ge.Sa. avesse dovuto

avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

**13.3.** - Resta comunque salvo il diritto per il Co.Ge.Sa. di esperire ogni altra azione o contromisura nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

#### **Articolo 14**

##### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

**14.1.** - È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

**14.2.** - È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione scritta del Co.Ge.Sa..

#### **Articolo 15**

##### **SUBAPPALTO DEL SERVIZIO**

**15.1.** - È fatto divieto all'Operatore Economico contraente di subappaltare il servizio o parte di esso.

**15.2.** - In tutti i casi di infrazione delle norme contrattuali commesse da subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Co.Ge.Sa. e verso terzi si intenderà l'Operatore Economico contraente firmatario della presente scrittura, rimossa sin da ora ogni contraria eccezione.

#### **Articolo 16**

##### **NORMATIVE IN MATERIA DI ATTIVITÀ CON MINORI**

**16.1.** - Per ogni dipendente assunto e per ogni collaboratore impiegato nell'esecuzione del servizio, l'Operatore Economico contraente dovrà presentare il certificato del casellario giudiziale che attesti l'insussistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies* e 609-*undecies* codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

## **Articolo 17**

### **NORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI**

**17.1.** - L'Operatore Economico contraente è tenuto all'osservanza del d. lg. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i., del G.D.P.R. e di tutta la normativa relativa alla protezione dei dati personali.

**17.2.** - Al momento della sottoscrizione del presente contratto, l'Operatore Economico contraente dovrà comunicare il nominativo del responsabile della tutela dei dati personali, impegnandosi a comunicare di tempo in tempo qualsiasi sostituzione del soggetto indicato.

**17.3.** - Il personale dell'Operatore Economico contraente è tenuto altresì a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

**17.4.** - Di qualsiasi violazione e abuso sarà responsabile l'Operatore Economico contraente che si impegna a tenere comunque indenne il Co.Ge.Sa..

## **Articolo 18**

## **CONTROLLI E VERIFICHE**

**18.1.** - Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, nonché l'efficacia e l'efficienza della gestione è facoltà del Co.Ge.Sa. effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Operatore Economico contraente alle prescrizioni contrattuali del presente documento e della richiamata documentazione di gara.

## **Articolo 19**

### **PENALITÀ**

**19.1.** - Qualora il Co.Ge.Sa. rilevi la mancata prestazione del servizio ovvero vizi, anomalie, inefficienze e irregolarità di qualsivoglia natura nell'esecuzione, queste verranno direttamente contestate quale inadempimento all'Operatore Economico contraente.

**19.2.** - A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno essere comminate penali sulla base della contestazione degli inadempimenti di cui al seguente elenco:

- per trascuratezze nei confronti dell'utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo;
- per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di attivazione del servizio;
- per ogni giorno di infrazione nell'ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale;
- per mancata sostituzione di personale assente entro 4 ore dal verificarsi della circostanza;



- per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dal Co.Ge.Sa., per ogni giorno di mancata sostituzione;

- per ingiustificato ritardo rispetto alle scadenze concordate o imprecisione nella comunicazione degli indicatori gestionali;

- per insufficiente e prolungata mancanza di comunicazione al Co.Ge.Sa. di fatti e circostanze che possano influenzare negativamente la corretta esecuzione del servizio.

**19.3.** - Le penali saranno applicate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto complessivo del contratto, con importi comunque complessivamente non superiori al dieci per cento, operando una trattenuta sull'importo delle fatture, mediante l'emissione da parte dell'Operatore Economico contraente di note di credito per un importo pari alle penalità irrogate. Mancando crediti da fattura o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà soddisfatto mediante prelievo dalla cauzione anche escutendo la garanzia rilasciata a copertura della medesima per l'intero suo valore, salvo restituzione della maggior somma che dovesse rimanere nella disponibilità del Co.Ge.Sa.; fatta salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore, la garanzia dovrà essere integrata entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione, pena la risoluzione del contratto.

**19.4.** - Le penali sono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza, da comunicarsi all'aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata assegnando, salvo diversa e motivata indicazione del Co.Ge.Sa., il termine di 3 giorni dalla data di ricevimento della contestazione per consentire la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero l'invio di eventuali controdeduzioni.

**19.5.** - Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente

presentate dall'Operatore Economico contraente, potrà anche stabilire di non applicare le penali qualora sia accertato che l'inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per il Co.Ge.Sa. e non abbia causato alcun disservizio all'utenza oppure laddove attraverso l'inadempimento sia stato perseguito con maggiore efficacia l'interesse pubblico, senza causare danni al Co.Ge.Sa. o disservizi per l'utenza.

**19.6.** - Nei casi previsti dal presente articolo, e salvo il diritto alla risoluzione del contratto, il Co.Ge.Sa. ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Operatore Economico contraente, con addebito a quest'ultimo del maggior costo eventualmente sostenuto.

**19.7.** - L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Co.Ge.Sa. a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno conseguente al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali.

## **Articolo 20**

### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

#### **RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

**20.1.** - In caso di inadempimento dell'Operatore Economico contraente agli obblighi contrattuali, il Co.Ge.Sa. potrà assegnare con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta; trascorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà risolto.

**20.2.** - Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. il Co.Ge.Sa. potrà altresì risolvere il contratto nei seguenti casi:

-apertura di una procedura giudiziaria a carico dell'Operatore Economico contraente;

-fallimento, messa in liquidazione o altri casi di cessione o cessazione dell'attività dell'Operatore Economico contraente;

-gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle clausole contrattuali;

-interruzione non occasionale e non motivata del servizio;

-frode nell'esecuzione del servizio;

-perdita dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;

-reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verificano più di n. 2 (due) volte;

-grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo che possano arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al Co.Ge.Sa.;

-inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

-subappalto non autorizzato;

-mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;

-ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive;

-utilizzo, diffusione, divulgazione o riproduzione di informazioni e dati di carattere strettamente confidenziale, forniti dal Co.Ge.Sa. e dai comuni consorziali;

-inosservanza dell'obbligo di riservatezza e non divulgazione in ordine ad informazioni acquisite in occasione della prestazione del servizio;

- in tutti gli altri casi previsti dal codice civile e dal bando e dalla documentazione di gara.

**20.3.** - La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo al Co.Ge.Sa. il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'Operatore Economico contraente inadempiente.

**20.4.** - All'Operatore Economico contraente inadempiente sono addebitate le ulteriori spese sostenute dal Co.Ge.Sa. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale anche escutendo la garanzia rilasciata a copertura della cauzione per l'intero suo ammontare; ove tale ammontare non sia sufficiente, saranno trattenuti gli eventuali crediti d'impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti in conseguenza alla risoluzione. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

**20.5.** - Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

**20.6.** - La risoluzione dal contratto viene disposta con determinazione del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, da comunicare all'Operatore Economico contraente a mezzo posta elettronica certificata.

**20.7.** - Nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario incorrerà nella perdita della cauzione che sarà incamerata dal Co.Ge.Sa., salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e dei maggiori danni conseguenti alla risoluzione. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato a mezzo lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata con la quale il Co.Ge.Sa. in persona del Responsabile per l'Esecuzione del Contratto dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

**20.8.** - Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in

pendenza della stipulazione del contratto, il Co.Ge.Sa. potrà procedere alla revoca dell'assegnazione del servizio, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni. Il presente contratto, inoltre verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transizioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'articolo 3 comma 8 Legge 13 agosto 2010 n. 136.

## **Articolo 21**

### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**21.1.** - Per gli effetti della l. 136/2010, ai fini dell'assolvimento agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a questo contratto, l'Operatore Economico contraente dichiara l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi a questo contratto.

## **Articolo 22**

### **CLAUSOLA AUTORIZZATORIA**

**22.1.** - Ogni qualvolta l'erogazione del servizio comporti delle variazioni rispetto a quanto previsto dal presente documento, o comunque preveda delle modifiche di rilievo, è fatto obbligo all'Operatore Economico contraente di informare preventivamente il Co.Ge.Sa., che valuterà se concedere l'autorizzazione a procedere.

### **Articolo 23**

#### **SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE**

**23.1.** - Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico dell'Operatore Economico contraente.

**23.2.** - Ai fini fiscali si dichiara che il servizio oggetto del presente contratto é/non è soggetto a IVA ai sensi dell'articolo 10 comma 20 D.P.R. 633/72.

**23.3.** - Il presente contratto, scritto in carta libera, sarà registrato solo in caso d'uso.

### **Articolo 24**

#### **RICHIAMI NORMATIVI**

**24.1.** - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia, nonché al boxando ed alla documentazione di gara ed ai relativi allegati.

### **Articolo 25**

#### **FORO COMPETENTE**

**25.1.** - Il Co.Ge.Sa. e l'Operatore Economico contraente operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie insorgende in relazione all'esecuzione del presente contratto.

**25.2.** - In mancanza, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione

del contratto è devoluta all'Autorità giudiziaria competente presso il Foro di Asti.

Data e firma per accettazione